Plusplus24 Diritto

APPROFONDIMENTI | *Riviste*

Il Trust: strumento formidabile da maneggiare con cura

Diritto24 | 11 dicembre 2019 | di Andrea Bosisio

Con questo primo contributo inauguriamo l'osservatorio - curato per Diritto24 dall'avv. Andrea Bosisio – Wealth Management & Corporate Lawyer - sul Trust, strumento poliedrico per mezzo del quale far fronte, in maniera efficiente ed efficace, ad una serie di esigenze che spaziano dalla pianificazione patrimoniale - anche nell'ottica successoria - alla tutela di collezioni ed opere d'arte, passando per l'organizzazione ed il perseguimento di progetti filantropici e benefici, senza dimenticare l'efficientamento delle dinamiche legate all'impresa ed alla gestione organica di partecipazioni societarie.

****

Tale istituto giuridico di origine anglosassone è stato

recepito dall'ordinamento italiano per mezzo della *Convenzione de L'Aja del 1 luglio 1985 - ratificata dalla Legge 16 ottobre 1989, n. 364 - ed è espressamente riconosciuto dalla disciplina fiscale (art. 73 TUIR) e dalla c.d.* **Legge sul Dopo di Noi**, prima disposizione di stampo civilistico a citare espressamente lo Strumento.

La definizione di Trust ci viene fornita dall'art. 2 della Convenzione sopra richiamata. Dalla lettura della fonte indicata, risulta essere chiaro come per Trust si debbano intendere i **rapporti giuridici istituiti, per mezzo di un atto tra vivi o mortis causa, da un soggetto – il disponente (Setlor) - "*qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un Trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico*".**

Ed è il secondo periodo della norma in analisi ad elencare, in maniera chiara e puntuale, quali siano le caratteristiche che devono riscontrarsi affinché si possa affermare di trovarsi al cospetto di un Trust. Esse sono:

a) i beni del Trust devono costituire una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del Trustee;

b) i beni apportati in Trust devono essere intestati a nome del Trustee o di un'altra persona per conto del Trustee;

c) il Trustee, in ragione dell'istituzione, deve essere investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto,

di amministrare, gestire o disporre i beni costituenti il Fondo in Trust secondo i termini del Trust e le norme particolari impostegli dalla Legge.

Alla luce di quanto esposto, risulta del tutto evidente come, nell'ipotesi in cui si registrasse la mancanza di anche solo una delle peculiarità sopra descritte, non verrebbe in rilievo un Trust, con conseguenti ricadute che potrebbero vanificare completamente gli intenti e le motivazioni che hanno condotto il disponente a provvedere all'istituzione dello Strumento. Quanto detto, senza considerare il fatto che, ricorrendo tali evenienze, non troverebbe applicazione la disciplina impositiva dettata dal Legislatore.

Ed è proprio per questa ragione, unitamente al fatto che, come è noto – nonostante la presentazione di Disegni, Progetti e Proposte di Legge susseguitesi nel corso degli anni (si veda anche Wealth Management: la rivoluzione in un Disegno di Legge) – il Trust ad oggi non viene organicamente disciplinato da una norma italiana di matrice civilistica, che risulta fondamentale monitorare costantemente la giurisprudenza italiana e gli interventi, di origine giuridica e fiscale, che si avvicendano sul tema.

La circostanza di cui si è appena dato atto – ovverosia l'assenza di una normativa ad hoc - non risulta essere idonea a sminuire, nemmeno in minima parte, la formidabilità e la duttilità dello Strumento, venendo comunque in rilievo, tanto per la validità quanto per

l'operatività, sia la normativa straniera prescelta dal disponente, che la Conv. de L'Aja (ratificata, si ricorda, per mezzo di una Legge interna), che l'ordinamento giuridico italiano (in quanto lo Strumento viene calato all'interno di un contesto giuridico ben delineato), nonché il regolamento del Trust stesso (che, in senso lato, costituisce "la legge" applicabile al singolo rapporto, sempre a condizione che le specifiche previsioni non siano contrarie a disposizioni inderogabili contenute in una fonte superiore tra quelle applicabili).

Effettuate le dovute precisazioni, l'intento che si intende perseguire per mezzo del presente e dei successivi contributi che si susseguiranno risulta essere evidente: contribuire a fornire agli operatori del settore, nonché a soggetti comunque interessati allo Strumento, un aggiornamento – ragionato e contestualizzato – delle novità (o conferme) registratesi, di volta in volta, in tema di Trust.

Apporto di beni immobili in Trust: disciplina imposte ipotecarie e catastali

Corte di Cassazione, civ., sez. trib., ordinanza del 26 novembre 2019 n. 30821

FATTISPECIE CONCRETA E CONTESTO GIURIDICO/FISCALE

Il tema trattato all'interno del provvedimento in corso di analisi è uno di quelli più rilevanti, dal punto di vista impositivo, in tema di apporto di beni immobili in Trust.

Da un lato, invero, si attesta la tesi sostenuta dall'Amministrazione Finanziaria, anche all'interno della Circolare n. 48/E del 2007, paragrafo 5.3, pag. 23, in forza della quale le imposte ipotecarie e catastali sarebbero dovute in misura proporzionale - rispettivamente pari al 2% ed all'1% - tanto al momento in cui viene effettuato l'apporto dei beni, quanto quando si verifica il trasferimento degli immobili, in sede di distribuzione, a favore dei beneficiari: *"Sia l'attribuzione con effetti traslativi di beni immobili o diritti reali immobiliari al momento della costituzione del vincolo, sia il successivo trasferimento dei beni medesimi allo scioglimento del vincolo, nonché i trasferimenti eventualmente effettuati durante il vincolo, sono soggetti alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale"*.

Su altro fronte vi è giurisprudenza di legittimità, ad oggi decisamente maggioritaria – si vedano, per tutte, Cass. Civ. n. 975/2018; Cass. Civ. n. 21614/2016 e Cass. Civ. n. 25478/2015 – e parte della giurisprudenza di merito - ex multis, CTP di Lodi n. 100/2013; CTP di Napoli n. 571/2013;

CTR di Milano n. 54/2013 - che escludono l'applicabilità delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale al momento dell'apporto.

La conclusione appena evidenziata si basa sul postulato che: *"Anche per l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale è necessario che il presupposto d'imposta sia manifestativo di capacità contributiva, talché si comprende come in ipotesi di trasferimento di beni dal disponente al Trustee l'arricchimento, che è presupposto [...] delle imposte ipotecaria e catastale, difetti e che pertanto non appaia appropriata una imposizione della vicenda traslativa con ricorso ai criteri impositivi in misura proporzionale"*.

Logica conseguenza di quanto appena illustrato risiede nel fatto che, percorrendo la strada indicata da tale indirizzo epistemologico, troverebbe applicazione, in sede di apporto dell'immobile all'interno del Fondo in Trust (momento in cui si verifica il trasferimento del bene dal disponente al Trustee), la tassazione in misura fissa.

Nella fattispecie concreta esaminata dalla Corte di Cassazione, viene in rilievo una sentenza - nei cui confronti il contribuente ha, per l'appunto, proposto ricorso in Cassazione - emessa dalla CTR Lazio, la numero 6566/2017. Per mezzo del provvedimento da ultimo richiamato, l'Organo Giudicante, accogliendo l'impugnazione posta in essere dall'AdE, concludeva per l'applicabilità delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale, anche nel

momento in cui veniva effettuato l'apporto dei beni immobili all'interno del Trust.

QUALI PRINCIPI ED IMPLICAZIONI SI TRAGGONO?

Ebbene, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 30821/2019, ha dichiarato manifestamente fondato il motivo di ricorso alla stregua delle pronunce in precedenza emesse dalla stessa Corte, provvedimenti per mezzo dei quali è stato *"espresso il consolidato orientamento secondo cui il trasferimento dal Setlor al Trustee di immobili [...]per una durata predeterminata o fino alla morte del disponente, i cui beneficiari siano i discendenti di quest'ultimo avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l'attribuzione definitiva allo stesso Trustee"*. Quest'ultimo soggetto, invero, è tenuto ad amministrare e custodire il bene immobile apportato (disponibilità transitoria), in vista di un successivo ritrasferimento a favore dei beneficiari del Trust stesso.

Si consolida ulteriormente, pertanto, l'indirizzo interpretativo intrapreso dalla Corte di Cassazione in tema di imposte ipotecarie e catastali applicabili in sede di apporto di immobili all'interno dello Strumento Trust.